

da Tecnica della Scuola 05/04/2012

Specializzazione sul sostegno
di Calogero Virzì

Pubblicato il decreto sulla formazione, presso le università, degli insegnanti specializzati sul sostegno didattico agli alunni disabili.

L'atteso provvedimento porta la data del 30 settembre 2011 e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei relativi corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione per le attività di sostegno.

L'attuale documento, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 2 aprile 2012, era stato previsto dagli articoli 5 e 13 del Regolamento n. 249 del 10 settembre 2010. Il presente decreto e i tre allegati (A, B, C) definiscono il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione.

Gli attuali corsi verranno sostituiti a regime da apposita laurea magistrale a seguito della definizione delle specifiche classi di concorso. In questo senso la fase regolamentata dal presente decreto viene definita transitoria.

Per partecipare ai corsi di specializzazione gli aspiranti devono essere in possesso dell'abilitazione base all'insegnamento in una classe di concorso e devono superare una prova di ingresso.

I corsi saranno a numero programmato secondo definizione ministeriale sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato.

Ogni ateneo, anche in convenzione con altre università, definisce il proprio regolamento didattico nel rispetto dei criteri fissati dal presente decreto. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione.

Ogni ateneo, regolarmente autorizzato, emana il proprio decreto attuativo con il quale definisce il numero dei posti messi a concorso, dispone i criteri di trasparenza delle procedure concorsuali, rende noti i programmi su cui verteranno le prove di accesso e infine pubblica le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi. La prova di accesso, predisposta dall'università, serve per verificare le capacità di argomentazione, il corretto uso della lingua e il possesso delle seguenti competenze: didattiche in funzione del grado di scuola, su empatia e intelligenza emotiva; su creatività e pensiero divergente e infine competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 quesiti, con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti.

Il percorso formativo ha la durata di un anno scolastico, almeno 8 mesi per complessivi 60 Cfu, di cui 36 relativi alle attività di insegnamento, 9 ai laboratori, 12 al tirocinio e 3 alla prova finale.

Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento e devono essere recuperate attraverso specifiche attività online appositamente predisposte dai docenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza, senza riduzioni, né recuperi.

La valutazione finale del percorso formativo riguarda gli insegnamenti, le attività laboratoriali, quelle di tirocinio diretto e indiretto e si conclude con un colloquio di fronte ad una commissione formata dal direttore del corso che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività durante il percorso formativo, da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o scolastico nominato dall'Usr.

Il docente specializzato deve offrire all'interno della classe a cui è assegnato un supporto all'azione collegiale educativa e didattica secondo principi di responsabilità e collegialità. Egli assume la contitolarità della sezione o della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e di classe e dei collegi dei docenti.
